

COMUNE DI BRIENNO

Individuazione del reticolo idrico minore

**Definizione delle relative fasce di rispetto
e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione
all'interno delle stesse**

**REGOLAMENTO
aggiornamento 2012**

aprile 2012

1 - Premessa

In attuazione della DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, successivamente modificata dalla DGR n. 7/13950 del 01/08/2003 e dalla DGR n. 8/8127 del 1/10/2008 nonché dalla DGR n. 9/2762 del 22/12/2011, il **Comune di Brieno** ha proceduto alla **rideterminazione del reticolo idrico minore** di propria competenza, in aggiornamento rispetto alla precedente stesura.

Ha altresì provveduto all'individuazione delle aree pertinenti agli elementi del reticolo (**fasce di rispetto**), all'interno delle quali trova applicazione la regolamentazione comunale relativa alle attività vietate ed alla tipologia ed entità degli interventi ammessi.

Le fasce di rispetto sono state determinate in funzione dei criteri indicati dalle delibere citate allo scopo di garantire ovunque un'adeguata superficie di salvaguardia, evitando al contempo eccessive penalizzazioni dell'abitato.

Il presente regolamento definisce criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

2 - Definizioni

Le definizioni sono quelle riportate nell'Allegato E della DGR 9/2763 del 22 dicembre 2011, "Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici".

3 - Competenze relative alla manutenzione dei corsi d'acqua

Con riferimento a quanto a suo tempo enunciato dall'art. 12 del T. U. sulle opere idrauliche (R.D. n. 523 del 1904), i lavori sui corsi d'acqua finalizzati esclusivamente alla conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si intendono a carico dell'amministrazione a cui compete la conservazione di tali opere; se essi costituiranno però un giovamento anche a terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne conseguiranno.

All'Autorità idraulica compete altresì la manutenzione dell'alveo di piena ordinaria dei corsi d'acqua.

Si intendono invece ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, gli interventi di manutenzione di sponde ed argini e la costruzione delle opere di difesa dei loro beni dai corsi d'acqua ascritti al reticolo minore. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari che dall'opera risentono beneficio.

E' altresì da intendersi vietata l'esecuzione di qualsiasi opera in alveo (cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dello stesso) senza il permesso dell'autorità amministrativa.

4 - Regolamentazione delle attività nelle fasce di rispetto

Entro l'ambito territoriale del Comune di Brienzo, lungo tutti i corsi d'acqua non intubati, sono state definite fasce di rispetto di ampiezza diversa al di fuori dell'alveo di magra, da misurarsi a mezzo di apposito rilievo sul terreno.

All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua ascritti al reticolo minore, si applicano le limitazioni che seguono.

4.1 - Attività vietate

Sono da intendersi a tutti gli effetti vietate le seguenti attività:

la traslazione dell'alveo;

l'occupazione parziale o totale, anche temporanea, con materiali o ramaglie;

le nuove edificazioni;

per i fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto realizzati prima del 1904 o dotati della prescritta autorizzazione ai soli fini idraulici saranno esclusivamente consentiti gli interventi di cui all'art. 27 comma 1 lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005 fatta eccezione per gli interventi che comportino aumenti volumetrici o che conseguano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente;

la realizzazione di recinzioni ad una distanza inferiore ai 4 metri dal ciglio di sponda;

l'esecuzione di interventi di tombinatura del corso d'acqua (D. Lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i.);

opere di tale natura potranno essere autorizzate solo se imposte da ragioni di salvaguardia della pubblica incolumità, supportate da adeguata motivazione tecnica;

il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che riducano la sezione di deflusso;

in caso di accertata impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere autorizzate purché interrato a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e adeguatamente difese dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

4.2 - Attività consentite, soggette ad autorizzazione

Sono consentite, previo specifico provvedimento comunale:

- la realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, tali da non determinare deviazioni della corrente verso la sponda opposta; le opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere comunque l'accesso al corso d'acqua; muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente all'interno del centro abitato, o dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- la realizzazione di interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale;
- lo sradicamento di alberi e gli interventi di piantumazione;
- la realizzazione di pavimentazioni di tipo stradale senza modifica del profilo naturale o esistente del terreno, sulla scorta di puntuali verifiche di carattere statico e geologico-tecnico che comprovino la compatibilità dell'intervento rispetto alle condizioni dell'alveo ed alle caratteristiche delle opere di difesa spondale presenti;
- le recinzioni a distanza compresa tra i 4 m dal ciglio di sponda ed il limite della fascia di rispetto, realizzate solo in modo discontinuo per tratti di lunghezza massima pari a 20 metri, secondo tipologie costruttive che non prevedano strutture e fondazioni inamovibili, in cls o simili, tali da essere assimilate alle fabbriche ex art.96, let. f) della legge 523/1904 in ordine alle caratteristiche di stabilità e permanenza nel tempo, prevedendo comunque all'interno di ciascuna proprietà confinante un

passaggio di larghezza idonea a garantire l'accessibilità per le normali operazioni di pulizia idraulica;

- la realizzazione di attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interpodereale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere); gli attraversamenti con luce superiore ai 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (Delibera Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2/99). Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni ed un franco minimo di 1 metro rispetto all'intradosso della struttura. In caso di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di opere di modesta importanza, potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione a specifiche esigenze tecniche adeguatamente motivate. In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno:
 - restringere la sezione mediante spalle e rilevati d'accesso;
 - avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
 - comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua, mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- interventi di carattere pubblico comunale o proposti da privati e/o consorzi privati convenzionati, ad uso pubblico comunale e di interesse pubblico, che non prevedano comunque la presenza continuativa di persone od aumento permanente del carico insediativo;
- interventi di competenza di organi regionali e statali o altri enti territoriali, o di ditte e società private relative ad interventi ad uso pubblico, non altrimenti localizzabili. Tali realizzazioni saranno consentite a patto che non modificano o alterino l'assetto idraulico ed idrologico o siano in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque. Le istanze saranno assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica che attesti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua interessato.

In tutti i casi, i titolari dell'autorizzazione dovranno mantenere le condizioni di deflusso su cui è basato lo schema di verifica idraulica e dovranno prevedere, ove necessario, almeno una volta l'anno, interventi di manutenzione del manufatto e di pulizia del tratto di corso d'acqua interessato dalle opere. Saranno infatti responsabili a tutti gli effetti della stabilità delle opere eseguite e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime idraulico del corso d'acqua.

Al Comune compete l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto esclusivamente quantitativo delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art. 12 delle N.T.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), al quale si rimanda, che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Il richiedente dovrà verificare la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il manufatto di recapito dovrà essere comunque realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nell'ambito del corso d'acqua.

Nelle more dell'emanazione della succitata direttiva, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di accettabilità di portata di scarico:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Fermo restando il divieto di esercizio di attività estrattiva in alveo, ai sensi della L.R. 14/98, l'attività di asportazione di materiale inerte dall'alveo è autorizzabile dal Comune nel caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di sistemazione idraulica.

L'estrazione dall'alveo di materiale litoide commerciabile è di esclusiva competenza della Regione Lombardia.

Il Comune può altresì autorizzare la realizzazione di opere e manufatti funzionali alla derivazione di acque superficiali mentre la concessione di derivazione di acque superficiali rientra invece nelle competenze della Provincia di Como.

Le istanze relative a tutti gli interventi dovranno essere comunque supportate da specifica documentazione tecnica, comprensiva di una relazione che ne attesti la compatibilità con l'assetto idrogeologico dell'area.

Ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di autorizzazione a soli fini idraulici e di concessione di area demaniale, il Comune farà riferimento ai decreti e ai disciplinari-tipo pubblicati dalla Regione Lombardia con DGR 9/2762 del 22/12/2011 (Allegato F).

5 - Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, condizione verificabile sull'apposita cartografia a disposizione presso l'UTC, il richiedente dovrà acquisire apposito atto autorizzativo, da rilasciarsi a cura del comune, fatti salvi i casi di cui all'art. 80, comma 5, della L.R. 12/2005

6 - Canoni di polizia idraulica

I canoni di polizia idraulica sono definiti nell'Allegato C della DGR 9/2762 del 22/12/2011.

I proventi introitati dal Comune sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione del reticolo minore.

7 - Ripristino del corso d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

8 - Procedure per la modifica delle aree ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate all'Agenzia del Demanio; l'Amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico all'interno della procedura stabilita con D.G.R. VII/20212 del 14/01/2005.

9 - Reticolo minore al confine del territorio comunale

Nei casi specifici delle valli che - ricomprese nel reticolo idrico minore comunale - svolgono il ruolo di confine comunale, dovranno essere stipulate apposite convenzioni con i comuni limitrofi al fine di disciplinare le procedure per le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di area demaniale, i contenuti tecnici, l'eventuale ripartizione dei canoni e, in funzione di questi, definire l'ente responsabile della manutenzione e della gestione del corso d'acqua.